

Roma, 29 settembre 2020

Alla
Commissione Igiene e sanità
Senato della Repubblica
Piazza Madama, 1

ROMA

Oggetto: AS. 1660 - Disposizioni volte ad incentivare il raggiungimento di standard qualitativi elevati dei prodotti agroalimentari italiani introducendo un sistema di rating per la certificazione di eccellenza e riforma del sistema di prevenzione, programmazione e controllo nella sanità pubblica veterinaria – Audizione della Federazione Nazionale degli Ordini dei medici Veterinari Italiani (FNOVI)

La Federazione Nazionale degli Ordini dei medici Veterinari Italiani (FNOVI) è un ente sussidiario dello Stato che riunisce tutti gli Ordini dei Medici Veterinari delle province italiane. La vita della Federazione è regolata dal Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 233 del 13 settembre 1946 (così come modificato dall'art. 4, comma 1, legge 11 gennaio 2018) e dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 221 del 5 aprile 1950. Alla Federazione sono iscritti 34.274 professionisti.

Nel ringraziare per l'opportunità di ascolto accordata, con il presente documento si rappresenta la posizione della Federazione in merito ai contenuti del disegno di legge specificato in oggetto.

1. Nella relazione illustrativa si legge quanto segue: *“Attualmente a livello nazionale c'è una forte disomogeneità organizzativa, con livelli prestazionali differenti e frammentati che provocano grosse ripercussioni sulla commercializzazione e sull'export dei prodotti di origine animale italiani, a causa dei diversi standard sanitari raggiunti nelle diverse regioni, sia riguardo alla sanità animale che alle produzioni di origine animale. La stessa disomogeneità, che comporta a volte controlli inefficaci, espone inoltre al rischio di subire penalizzazioni in materia di premi comunitari nell'ambito della cosiddetta Condizionalità”*

Il tenore testuale lascia intendere che l'organizzazione del sistema di controllo sia poco efficiente. A tale riguardo la Federazione ritiene, invece, che il sistema di controllo attualmente vigente sia ben strutturato; esso è disciplinato dal c.d. PNI (Piano Nazionale Integrato ora Piano Pluriennale di controllo – Reg. UE 2017/625) e a nostro giudizio risulta efficace ed efficiente per il raggiungimento dei risultati previsti.

L'audit sulla condizionalità del 2019 non ha condotto a risultati sempre positivi, ma ciò riguarda soltanto alcune regioni. Sarebbe necessario un meccanismo idoneo a segnalare eventuali falle legate all'errore umano così da porvi rimedio.

FNOVI, inoltre, ritiene che la valutazione sul sistema dei controlli non possa essere basata sui risultati di un singolo audit.

Infatti, le autorità competenti (centrali, regionali e locali) sono soggette ad un sistema di audit a cascata che in più occasioni ha messo in evidenza che il sistema dei controlli ufficiali così come strutturato è adeguato a garantire la sicurezza degli alimenti e la tutela del consumatore.

Si ritiene che per risolvere la disomogeneità organizzativa dovrebbero essere stabiliti a livello centrale, criteri uniformi per disciplinare l'organizzazione delle Autorità competenti regionali.

La normativa comunitaria prevede, infatti, che le Autorità competenti dispongano di strutture organizzative in grado di soddisfare le esigenze operative. Dette Autorità devono essere articolate in numero idoneo a consentire la gestione efficace delle linee di attività ricadenti nella sicurezza alimentare. La direzione di tali strutture deve essere affidata a personale con profilo professionale adeguato allo svolgimento delle funzioni sanitarie da garantire.

2. Con riferimento alla predisposizione di un Piano Nazionale Integrato della Prevenzione Veterinaria (PNIPV) si rileva che i controlli ufficiali di pertinenza del settore veterinario sono inclusi nel PNI (Piano Nazionale Integrato ai sensi del Reg. CE 884/04) che con la pubblicazione del Regolamento UE 625/2017 viene sostituito dal PCNP (Piano di Controllo Nazionale Pluriennale), sovrapponibile per contenuti e obiettivi al PNI.

In buona sostanza, a giudizio della Federazione, questo strumento (PNIPV) che il disegno di legge propone di introdurre corrisponde, per struttura e finalità, ai Piani sopra indicati introdotti dalla normativa europea. Infatti, l'articolo 109 del Regolamento UE 625/2017 impone agli Stati membri l'obbligo di: a) assicurare che i controlli ufficiali siano eseguiti dalle autorità competenti sulla base di un PCNP, la cui elaborazione e attuazione sono coordinate in tutto il loro territorio; b) designare organismo unico incaricato di coordinare la preparazione del PCNP fra tutte le autorità competenti responsabili dei controlli ufficiali; c) raccogliere informazioni sull'attuazione del PCNP.

Occorre inoltre ricordare che il Regolamento UE 625/2017 modifica una parte consistente del vigente *corpus* legislativo europeo, incorporando (e abrogando) ben dieci provvedimenti, fra i quali i Regolamenti CE n. 854/2004 e n. 882/2004 ed introducendo nuove disposizioni. Nel complesso detto Regolamento: 1) non apporta cambiamenti radicali nel modo in cui vengono condotti i controlli ufficiali su alimenti e mangimi ed in altri settori; 2) affronta alcune criticità tra cui la duplicazione e sovrapposizione di alcuni requisiti e l'utilizzo di un linguaggio talvolta poco chiaro; 3) semplifica il sistema dei controlli e consolida l'approccio integrato.

Alla luce di tali considerazioni, si rileva che il PCNP fornisce un approccio coerente, completo e integrato ai controlli ed individua i criteri comuni al fine di orientare tali controlli in funzione dei rischi. Questo Piano rappresenterà un punto di riferimento fondamentale per tutte le amministrazioni coinvolte, che consentirà la razionalizzazione e l'ottimizzazione dell'uso delle risorse.

Inoltre, il PCNP include nuovi settori della filiera agroalimentare, presta attenzione al tema della sostenibilità e propone un sistema sinergico di controlli; in sostanza, reca disposizioni la cui attuazione consente la piena applicazione del principio *One Health* per il benessere e sanità animale e per la sicurezza ambientale ed alimentare. Le Regioni, dal canto loro, sono tenute a predisporre propri piani sulla base del PCNP.

In un sistema così organizzato i medici veterinari, che svolgono un ruolo fondamentale per la salute pubblica, contribuiscono al sistema di prevenzione in un'ottica di Medicina Unica.

Per quanto in premessa il PNIPV per come è proposto non apporta elementi di novità, non consolida l'approccio integrato e la promozione della visione *One Health* che ci chiede l'Europa.

3. Con riferimento alla consistenza e alla frequenza dei controlli, preme ricordare che è in corso di implementazione il sistema Classyfarm, un big data che elabora i dati messi a sistema dalle banche dati esistenti, dalle attività di controllo ufficiale e quelli acquisiti in autocontrollo. La gestione di questi dati riguarda sei aree (benessere animale; biosicurezza; farmaco-ricetta elettronica veterinaria- antimicrobicoresistenza; lesioni al macello; alimentazione animale; parametri produttivi), e restituisce la classe di rischio degli allevamenti che condiziona la programmazione dei controlli. La FNOVI dichiara fin d'ora la propria disponibilità a fornire in argomento ogni spiegazione fosse ritenuta necessaria. Un grande sforzo che consegna alla comunità nazionale ed all'Europa un sistema armonizzato con gli strumenti in uso negli altri Paesi, già verificato in ambito internazionale.

4. Il sistema dei controlli ufficiali è già affiancato ad un sistema rating prestazionale come previsto dal Reg. UE 2017/625.

5. Nella evoluzione della certificazione su base volontaria è già previsto il coinvolgimento del mondo associativo. Il sistema Classyfarm mette in relazione parametri sanitari e produttivi (gestiti dalle associazioni di allevatori).

6. Il rilievo espresso circa le *“gravi lacune programmatiche in materia di fabbisogni di risorse umane qualificate per il Sistema sanitario nazionale comporterà, quanto alla sanità veterinaria pubblica, una situazione in cui le funzioni della sanità pubblica veterinaria saranno oggettivamente impossibili da esercitare secondo principi di congruenza ed appropriatezza a causa della messa in quiescenza, nei prossimi cinque anni, del 40 per cento circa del personale veterinario dirigente dei Dipartimenti di prevenzione delle ASL e degli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), che, attualmente, è costituito da una media di over 60”* trova risposta nei tanti colleghi specialisti (professionisti formati), che sono pronti a lavorare nel SSN. La situazione in medicina veterinaria è completamente diversa da quella della medicina umana.

7. La Federazione concorda sul percorso specialistico delineato nel disegno di legge in esame: i previsti modelli di *teaching hospital* mediante contratti *training field* con l'impegno di specializzandi presso gli IZZSS e nei Dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie e spesa posta in sovrannumero rispetto a quella per il personale già autorizzata dalle Regioni, rappresentano grandi passi in avanti.

8. Al tempo stesso, al fine di evitare la sovrapposizione tra la figura del controllore e quella del controllato è utile procedere alla stabilizzazione nel SSN delle figure che, attualmente, a vario titolo, collaborano con le aziende sanitarie e svolgono, al contempo, anche la libera professione.

Si rileva che la problematica del conflitto di interesse è attualmente gestita in ottemperanza a quanto previsto dal Reg CE 882/04 (ora Reg. UE 2017/625) e all'Accordo ai sensi dell'articolo 4 del d. lgs., n. 281/1997, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: «Linee guida per il funzionamento ed il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della salute, delle Regioni e Province autonome e delle AASSLL in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria».

* * * * *

Ciò premesso, si indicano a seguire le osservazioni della Federazione in merito ai contenuti dei singoli articoli di cui si compone il disegno di legge in esame.

Art 1 (Finalità e definizioni)

b) il sistema di rating esiste già

c) I medici veterinari specialisti sono in numero più che adeguato. Si concorda, al fine di evitare conflitti di interessi, con la stabilizzazione dei contratti di collaborazione e la previsione di una soglia minima di controlli da effettuare mediante personale veterinario dipendente dal SSN.

Art. 2 (Piano nazionale integrato della prevenzione veterinaria e istituzione di un sistema di rating per le eccellenze agroalimentari) ed Art. 3 (Monitoraggio dell'attuazione del PNIPV)

In merito ai suddetti articoli si rinvia alle considerazioni svolte al precedente punto 2.

Art 4 (Azioni di supporto al sistema dei controlli ufficiali di cui a regolamento (UE) 625/2017)

Si ricorda che in ottemperanza agli artt. 131-136 del Reg. UE 2017/625, la Commissione Europea, in collaborazione con gli Stati membri, dovrà istituire e gestire l'IMSOC (nuovo sistema informatico per la gestione delle informazioni sui controlli ufficiali ed altre attività ufficiali) per il funzionamento integrato dei meccanismi e degli strumenti attraverso i quali sono elaborati, trattati e scambiati in modo automatico i dati, le informazioni e i documenti relativi ai controlli ufficiali e ad altre attività ufficiali. FNOVI, pertanto, non condivide la scelta di duplicare i sistemi informativi.

Art 5 (Disposizioni in materia di epidemio-sorveglianza e misure volte a migliorare la gestione del patrimonio zootecnico attraverso il contenimento della fauna selvatica)

Al riguardo non si formula alcun rilievo: i controlli potranno essere inseriti nel PCNP.

Art 6 (Farmaco-sorveglianza in ambito veterinario)

I controlli ufficiali sul corretto utilizzo del farmaco sono compresi nel PNI, adesso PCNP. Si ricorda inoltre che in ottemperanza al Piano Nazionale della Prevenzione le regioni hanno sviluppato piani per il contrasto dell'antimicrobico-resistenza.

Si rileva, inoltre, che il sistema informativo per la ricetta elettronica in vigore dal 1° gennaio 2019 consente di implementare il sistema dei controlli sulla farmaco-sorveglianza (per esempio controllo della prescrizione in deroga) e il Classyfarm consente di valutare i consumi.

Nessuna osservazione viene formulata in merito all'**articolo 7 (Implementazione delle strutture delle scuole di specializzazione)**, all'**articolo 8 (Istituzione dei contratti di alta formazione e ricerca training field per le specializzazioni veterinarie)**, all'**articolo 9 (Tutor senior)** e all'**articolo 10 (Norma transitoria in materia di assunzioni)**.

* * * * *

La Federazione resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o approfondimento che si rendesse necessario nel prosieguo dell'istruttoria legislativa.